MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/12^/ 062959/10/13
Palazzo Marina

Roma, 13 MAG. 1999

OGGETTO: Trattamento economico "ex lege" n. 100/1987.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Sono pervenuti numerosi quesiti, volti a conoscere, alla luce del disposto di cui all'articolo 22, comma 35, della legge n. 724/1994, le modalità di "attribuzione" del trattamento economico indicato in oggetto.

2. Il citato comma 35, come noto, sancisce che le disposizioni di cui alla legge n. 100/1987 si applicano ai soli trasferimenti di ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il cambiamento di sede comporti un effettivo disagio da comprovare mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalità previsti in apposito regolamento.

3. Al riguardo, però, l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato, con il parere n. 671/96 in data 5 giugno 1997, ha evidenziato che il disposto summenzionato deve intendersi implicitamente abrogato dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha statuito la corresponsione del trattamento di cui alla legge n. 100/1987 per un solo anno (in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo), senza fare alcun riferimento al regolamento stesso.

4. In relazione a quanto precede, ed atteso che il disposto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 549/1995 (come evidenziato nel parere n. 671/96) reca una disciplina compiuta e di immediata e diretta applicabilità, non è richiesta alcuna attestazione di disagio, di cambio di residenza o di trasferimento della famiglia; ciò che legittima la corresponsione del trattamento "ex lege" n. 100/1987 a seguito di trasferimento "d'autorità" da una ad altra sede permanente di servizio, purchè distanti più di 10 Km, è l'effettiva presentazione in servizio presso il nuovo ente di assegnazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ten. Gen. Antonino TAMBUZZO)
Tambuzzo